

**L' OSSERVATORIO PERMANENTE
SULLA GIUSTIZIA CIVILE**

Costituito presso il TRIBUNALE di SCIACCA

Ha elaborato la seguente:

**PROPOSTA DI "PROTOCOLLO" PER LA GESTIONE DELLE
UDIENZE CIVILI**

I

SETTORE ORDINARIO

1. CRITERI DI TRATTAZIONE .

A) Orario di trattazione delle cause e comparizione delle parti.

Le Cancellerie cureranno l'affissione del ruolo d'udienza almeno con 48 ore d'anticipo, si da consentire di conoscere l'ordine di trattazione delle cause.

Si raccomanda che:

a) l'udienza venga tendenzialmente divisa in due fasce orarie: la prima dedicata a cause con incumbenti di minor durata (trattazione in senso stretto); la seconda dedicata a cause che richiedano incumbenti di maggior durata (istruttoria e/o provvedimenti cautelari); il mancato rispetto dell'orario e/o della fascia potrà comportare la trattazione "in coda" (alla fine della "fascia") del procedimento;

Fermo restando che il Giudice dovrà tenere conto, per quanto possibile, delle esigenze degli Avvocati che segnalino con anticipo, sino al momento dell'inizio dell'udienza, il proprio impedimento a comparire all'orari stabilito (anche per eventuali sovrapposizione di orari con altre udienze fissate), è opportuno che gli Avvocati si impegnino a rispettare gli orari previsti nel ruolo di udienza, presentandosi all'inizio dell'orario della fascia di riferimento o all'ora stabilita, nonché a segnalare con il dovuto anticipo gli eventuali ritardi.

In caso di mancata comparizione di una sola parte, all'orario previsto, il procedimento sarà regolarmente trattato, salvo che la parte non comparsa abbia

anticipatamente segnalato l'impossibilità a comparire all'orario previsto, ovvero la parte presente consenta la trattazione in coda in attesa della controparte;

b) negli atti difensivi che richiedono la fissazione dell'udienza ad opera della parte l'orario d'udienza sia indicato nelle ore 9 e ss.;

c) per ciascuna causa, o gruppo di cause, sia fissato un orario di trattazione;

d) nella determinazione dell'orario dell'udienza di rinvio il giudice tenga conto della sua prevedibile durata anche sulla base delle indicazioni degli avvocati;

e) i provvedimenti ex art. 309 c.p.c. vengano adottati dal giudice dopo un'ora dall'orario indicato e, comunque, non prima delle ore 11:00;

f) cause ante-novella (del 2005): all'udienza di I trattazione, il Giudice può assegnare termini se richiesti – ex art. 183 V comma c.p.c. (per la precisazione e/o modificazione delle domande ed eccezioni proposte) – ed anche (sempre se richiesti) i termini ex art. 184 c.p.c. per le deduzioni istruttorie e per il deposito dei documenti ed i termini per le repliche e l'articolazione delle prove contrarie. Ciò consentirebbe di eliminare nei fatti un'udienza (quella ex art. 184 c.p.c.), in cui sovente vengono chiesti ulteriori termini per deduzioni istruttorie, deposito documenti e repliche;

g) cause post-novella: all'udienza di comparizione-trattazione, il Giudice (ove non sia necessario adottare altri provvedimenti) assegna i termini – se richiesti – ex art. 183 VI comma c.p.c. (per la precisazione e modificazione delle domande ed eccezioni proposte, nonché per le deduzioni istruttorie e le repliche) – con fissazione di altra udienza per la trattazione; nel caso sia necessario per il tema trattato o per richieste preliminari delle parti (ad esempio, istanze ex art. 648 c.p.c., con convenuto-opposto costituito in udienza), differisce la trattazione a breve, eventualmente assegnando termine per lo scambio di note ex art. 170 c.p.c.: solo all'esito assegnerà i termini ex art. 183 VI co. c.p.c.; nel caso, poi, che assegni detti termini con scioglimento di riserva, adotterà criteri per decorrenza paritetica e certa dei termini stessi (ad esempio, ordinanza riservata depositata in Cancelleria il 3 dicembre: considerando i tempi per le comunicazioni, il Giudice potrà indicare quale data di decorrenza dei termini 30+30+20 la data del 20 dicembre);

h) le memorie delle parti contenenti istanze istruttorie conterranno analitica indicazione di tutti i mezzi di prova, raccomandando di non limitarsi ad un mero richiamo ad atti precedenti; col provvedimento ammissivo, il giudice indicherà specificamente il numero di testi che saranno sentiti, esercitando eventualmente il potere di riduzione della lista testi previsto dall'art. 245 c.p.c. e garantendo nei limiti del possibile un tempo adeguato per l'assunzione di tutti i testi indicati nel suo provvedimento;

i) al momento del deposito delle comparse conclusionali, comunque, entro il termine per il deposito delle memorie di replica, ovvero poco prima della discussione (ove prevista) gli avvocati possono allegare informalmente al proprio fascicolo di parte un dischetto informatico che contenga tutti gli scritti difensivi, prodotti nel corso del giudizio, o inviarli per e-mail al giudice; ciò al solo scopo di consentire al Giudice, previa verifica della corrispondenza agli atti prodotti, una più semplice lettura e consultazione degli atti processuali (nessuna conseguenza processuale può essere connessa al mancato deposito del dischetto informatico).

Verbale d'udienza

a) in mancanza di cancelliere, il verbale è redatto direttamente dal giudice o dagli avvocati, sempre innanzi al giudice;

b) la verbalizzazione è sintetica, ma deve contenere la precisazione di tutte le istanze avanzate dalle parti;

c) con scambio con la controparte, sono ammesse note a verbale predisposte in via anticipata dalle parti, purché presentino forma adeguata e contenuta all'essenziale, evitando la ripetizione di argomentazioni già svolte;

B) Rinvii d'udienza.

Si raccomanda che:

a) il giudice, nel fissare la data di prosecuzione delle cause, disponga rinvii delle udienze il più possibile contenuti nel tempo;

b) il giudice fissi comunque i rinvii d'udienza a distanza tale da consentire l'efficiente gestione amministrativa del fascicolo (almeno 10 giorni);

c) se per motivi d'urgenza è necessario un rinvio più breve, il giudice evidenzia il fascicolo alla cancelleria;

d) in caso di rinvio con assegnazione di termini, il giudice fissa l'udienza:

- almeno 10 giorni dopo la scadenza dell'ultimo termine, al fine di consentire il tempestivo inserimento degli atti a cura della cancelleria;

- a distanza il più possibile contenuta rispetto alla scadenza dell'ultimo dei termini concessi;

- PER I RINVII D'UFFICIO :

Deve essere predisposto un meccanismo di comunicazione anticipata dei rinvii d'ufficio, non appena è nota la causa del rinvio; ove possibile, il Giudice, tramite la Cancelleria, darà notizia al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (che ne curerà l'inserimento sul sito) verrà dato avviso alle parti delle cause ove è prevista assunzione di prove e/o conferimento di incarico a CTU.

L'affissione dell'avviso la mattina dell'udienza crea indubbi disagi a tutti gli operatori.

C) Regole in caso di assenza, sostituzione o impedimento dell'udienza

Si raccomanda che:

a) il giudice, in caso di impossibilità a tenere l'udienza già fissata, organizzi la propria sostituzione (eventualmente con GOT) con congruo anticipo, assicurandone la tempestiva comunicazione da parte della cancelleria per i casi di udienze istruttorie con audizione di testi o giuramento CTU, che saranno differite a udienze prefissate;

b) gli avvocati, in caso di impossibilità a presenziare in udienza, assicurino la sostituzione con un collega a conoscenza della causa;

c) gli avvocati, ove a conoscenza di circostanze ostative al prefissato svolgimento dell'udienza (es. accordi transattivi o perdita di capacità delle parti), comunichino tali impedimenti al giudice e alle controparti con congruo preavviso.

D) Testimoni

Si raccomanda che:

- a) nella stesura degli atti di causa, gli avvocati indichino i testi con specifico riferimento ai capitoli sui quali si chiede che ogni teste sia sentito;
- b) gli avvocati provvedano alla citazione dei testi in modo che questi ultimi vengano a conoscenza della data di udienza con congruo anticipo;
- c) il giudice disponga l'accompagnamento coattivo del teste dopo la sua mancata comparizione ad almeno due udienze senza giustificato motivo.

E) Costituzione, fascicolo di parte, documenti, atti

Si raccomanda agli avvocati:

- a) di produrre i documenti numerandoli e descrivendoli singolarmente con unica numerazione progressiva, indicandoli in calce all'atto cui vengono allegati e aggiornando di volta in volta l'indice originario;
- b) di rispettare e aggiornare la numerazione progressiva con l'indicazione specifica dei documenti anche in caso di produzione a verbale;
- c) di rilegare i fascicoli di parte in modo da consentire una facile estrazione dei documenti;
- d) di inserire nell'intestazione di tutti gli atti depositati (ivi inclusi gli atti di citazione testi) il numero di Ruolo Generale adeguatamente evidenziato;
- e) di ritirare i fascicoli di parte dopo la definizione della causa;
- f) nell'udienza di p.c., sono ammesse note a verbale già predisposte in via anticipata dalle parti comprensive della precisazione delle rispettive conclusioni, nel rispetto dei limiti già fissati alla lettera C del paragrafo concernente la redazione del verbale di udienza (cfr. pag.3) ;

Si raccomanda al Giudice:

- G) nell'ordinanza che ammette la CTU, di formulare il quesito , nonché di fissare i termini per l'invio della relazione alle parti costituite e per l'eventuale trasmissione allo stesso ctu delle eventuali osservazioni prima del deposito della relazione finale in cancelleria (argomento ex art. 195 c.pc. così come modificato dalla l. n.69/2009);

SETTORE DELLE ESECUZIONI

In relazione all'orario di trattazione delle causa e alla comparazione delle parti e dei rispettivi procuratori valgono le medesime regole già fissate per il contenzioso ordinario.

FASCE ORARIE:

Le udienze di esecuzione immobiliare, - salvo il caso di un particolare procedimento *ad horas*, - potranno svolgersi secondo un programma articolato su tre fasce orarie.

Nella prima fascia, dalle ore 9,00 alle ore 10,30, saranno trattati i fascicoli per i quali è previsto:

- il conferimento dell'incarico all'esperto per la stima o al custode;
- quelli nei quali deve essere verificato l'adempimento degli incombeni preliminari (es. avvisi ex artt. 599 e 498 c.p.c.);
- l'esame delle istanze di conversione (art. 496 c.p.c.) e di riduzione (art. 596 c.p.c.) del pignoramento e l'esame delle istanze di assegnazione (art. 505 c.p.c.);
- la discussione e l'approvazione dei progetti di distribuzione, anche su controversie ex art. 512 c.p.c.;
- la trattazione di questioni rilevate dall'esperto o dal custode;

La seconda fascia, dalle ore 10,30 alle ore 12,00, sarà dedicata alle udienze ex art. 569 c.p.c. nuovo rito:

- osservazioni alla CTU; eventuale emissione dell'ordinanza di vendita e/o di delega;
- l'esame di questioni di maggiore complessità in relazione alla verifica della documentazione ex art. 567 c.p.c.;
- trattazione dei fascicoli per i quali deve disporsi il giudizio di divisione;

nonché alla trattazione del merito cautelare sulle opposizioni ex artt. 615 co. II c.p.c., 617 c.p.c., 619 c.p.c. ed istanze di sospensione (anche ex art. 624 *bis* c.p.c.);

ed alla trattazione dei reclami ex art. 591 *ter* c.p.c.

La terza fascia, dalle ore 12.00, sarà dedicata alla celebrazione delle vendite, senza incanto e con incanto.

Nell'ambito delle stesse fasce orarie le cause saranno chiamate secondo ordine di ruolo.

All'interno di ogni fascia, ovvero qualora allo stesso orario siano fissati più procedimenti, la priorità nella trattazione sarà determinata dall'ordine di iscrizione a ruolo, dando la precedenza ai procedimenti in cui siano presenti tutte le parti.

I provvedimenti di cui all'art. 631 c.p.c., per mancata presenza delle parti, saranno disposti dal giudice solo al termine della udienza, indipendentemente dalla loro collocazione oraria o di fascia, salvo diversa richiesta congiunta delle parti.

I procuratori non interessati alla trattazione della procedura attenderanno il loro turno fuori dall'aula di udienza; qualora il Giudice lo ritenga opportuno, i procuratori interessati al procedimento successivo a quello in quel momento trattato, potranno entrare nell'aula di udienza ed iniziare l'esame degli atti.

La consultazione dei verbali da parte degli Avvocati non comparsi alla trattazione del procedimento, sarà consentita solo al termine della udienza.

L'udienza del contenzioso relativo alla materia delle opposizioni (ex art. 615 co. II e 619 c.p.c.) e di divisioni (ex art. 600 comma secondo c.c.) si svolgerà come l'udienza civile ordinaria.

SETTORE LAVORO.

In relazione all'orario di trattazione delle causa e alla comparazione delle parti e dei rispettivi procuratori valgono le medesime regole già fissate per il contenzioso ordinario.

- A) riserva di una "corsia preferenziale" alle cause di assistenza obbligatoria e di licenziamento, o assimilabili sia nella fissazione della 1^a udienza che nella modulazione dei rinvii istruttori sino all'udienza di decisione;
- B) concentrazione tendenziale delle cause mature per la decisione nella prima fascia oraria di udienza, e riserva alla fascia successiva dell'istruzione orale;
- C) fissazione di un orario di trattazione per ciascuna causa o gruppo di cause (seriali), determinando l'intervallo tra una causa e l'altra in funzione della sua prevedibile durata;
- D) riduzione della lista testi in modo da interrogare (salvi ovviamente i casi particolari) non più di due testi per capitolo di prova;

SETTORE FAMIGLIA.

A) riserva di una "corsia preferenziale" alle cause in materia di famiglia e di azioni di stato o di obbligazioni alimentari ed assimilabili, sia nella fissazione della prima udienza che nella modulazione dei rinvii istruttori sino all'udienza di decisione, sia, ove possibile, nella scelta del sito e delle modalità con cui tenere le udienze, al fine della salvaguardia del rispetto della privacy;

B) all'udienza di comparizione in sede di contenzioso il Presidente sentirà separatamente i coniugi alla presenza dei loro difensori ;

C) al fine di garantire l'assoluta riservatezza, l'audizione dei minori, salvi casi eccezionali , verrà affidata ai servizi sociali del luogo di residenza, che in quel contesto territoriale potranno anche attingere le informazioni più utili per una ponderata valutazione delle effettive dinamiche inerenti ai rapporti tra la prole e i genitori in vista dei provvedimenti di affidamento da adottare.

Al fine di garantire la genuinità della raccolta delle dichiarazioni dei minori la loro audizione si svolgerà in assenza dei genitori e dei rispettivi procuratori.

Prima dell'esame, ove lo ritengano, i difensori potranno presentare al giudice un informale elenco di domande da rivolgere al minore, che verranno formulate se ritenute pertinenti e necessarie al fine del decidere.

Terminato l'esame le parti, ove strettamente necessario, sottoporranno al Giudice le ulteriori tematiche che ritengano debbano essere approfondite.

Il presente testo, redatto in data 24 maggio 2011.

E' stato approvato il protocollo, e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Sciacca dr. Andrea Genna e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati dr. Filippo Di Giovanna.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

Filippo Di Giovanna
9